

COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO: Modifica del regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) inerente la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno **duemiladiciotto,** addì **ventisei,** del mese di **novembre**, alle ore **18.40** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
ZAMBON Renato	Consigliere		X
GENERO Luciana	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
CAIS Stefano	Consigliere	X	
GRIECO Carlo	Consigliere	X	
CHINI Stefania	Consigliere	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
TOCCO Giannella	Consigliere	X	
MAZZARELLA Giovanni	Consigliere		X
FALBO Gelsomina	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Elisa SAMUEL

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Modifica del regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) inerente la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Viste:

- la D.C.C. n. 8 del 28.04.2014, avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale concernente l'Imposta Unica Comunale (IUC) Disciplina dell'imposta municipale propria IMU, della tassa sui rifiuti TARI e del tributo per i servizi indivisibili TASI";
- la D.C.C. n. 4 del 9/06/2015, la D.C.C. n. 17 del 8/06/2016 e la D.C.C. n. 32 del 20.12.2017, con le quali sono state apportate modifiche al sopra citato regolamento, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29.09.2017, con la quale è stato disciplinato il "Regolamento comunale sull'autocompostaggio" e le "Indicazioni di buone pratiche del compostaggio domestico" ad esso allegate, che costituiscono parte integrante della deliberazione e precisamente:

- ✓ Regolamento comunale sul compostaggio domestico
- ✓ Modulo richiesta iscrizione albo comunale compostatori
- ✓ Modulo richiesta cancellazione albo comunale compostatori
- ✓ Verbale di sopralluogo di controllo per il compostaggio domestico;

Rilevata la necessità di apportare le seguenti modifiche al regolamento IUC, sempre per quanto riferito alla tassa sui rifiuti TARI:

- eliminazione del comma 2 E all'art. 4:

e) Per l'anno 2018, in attesa di attribuzione codici ATECO ad ogni singola utenza, alle utenze non domestiche, dietro presentazione di MUD, vengono conteggiate quali assoggettabili alla tariffa le superfici destinate a uffici e servizi al 100%.

- eliminazione del comma 7 all'art. 7:

7. Per l'anno 2018, in attesa di attribuzione codici ATECO ad ogni singola utenza, alle utenze non domestiche, dietro presentazione di MUD, vengono conteggiate quali assoggettabili alla tariffa le superfici destinate a uffici e servizi al 100%.

- introduzione del comma 4 all'art. 12:

4 - La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi

dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- 20%, nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 40%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 60%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- * 80%, nel caso di recupero di oltre il 75% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 90% nel caso di recupero oltre il 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- modifica del comma 8 all'art. 12:

8. Le riduzioni, limitatamente alla quota variabile, di cui ai commi dall'1 al 4 del presente articolo sono cumulabili fra loro nella misura massima del 100%

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;

Sentiti i seguenti interventi:

- -Il Sindaco dà la parola al Responsabile del servizio finanziario, che illustra approfonditamente le modifiche apportate al Regolamento;
- -Il consigliere Grieco si dichiara scettico in merito alle riduzioni applicate per il compostaggio domestico, poiché vi sono ancora molti rifiuti nei cassonetti dell'organico ed è difficile operare un controllo puntuale;
- -Il Sindaco ricorda che da Regolamento sono previsti controlli a campione sulle utenze iscritte all'albo dei compostatori domestici e che il vigile sta regolarmente effettuando tali controlli;
- -L'Assessore Genero chiede che vi sia una chiara informazioni nei confronti delle utenze commerciali interessate dalle modifiche del presente regolamento;

Dopo ampia discussione in merito;

Acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000,

Visto:

- lo Statuto comunale
- il D.Lgs. 267/2000

Atteso che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);

Presenti n. 9 – Votanti n. 7 - Astenuti 2 (Consiglieri Tocco e Falbo) Con n. 7 voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 in data 28.04.2014 e s.m.i. le seguenti modifiche:

- eliminazione del comma 2 E all'art. 4:

e) Per l'anno 2018, in attesa di attribuzione codici ATECO ad ogni singola utenza, alle utenze non domestiche, dietro presentazione di MUD, vengono conteggiate quali assoggettabili alla tariffa le superfici destinate a uffici e servizi al 100%.

- eliminazione del comma 7 all'art. 7:

7. Per l'anno 2018, in attesa di attribuzione codici ATECO ad ogni singola utenza, alle utenze non domestiche, dietro presentazione di MUD, vengono conteggiate quali assoggettabili alla tariffa le superfici destinate a uffici e servizi al 100%.

- introduzione del comma 4 all'art. 12:

- 4 La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
- 20%, nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 40%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 60%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 80%, nel caso di recupero di oltre il 75% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 90% nel caso di recupero oltre il 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- modifica del comma 8 all'art. 12:

- 8. Le riduzioni, limitatamente alla quota variabile, di cui ai commi dall'1 al 4 del presente articolo sono cumulabili fra loro nella misura massima del 100%
- 2. di approvare, pertanto, il Regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale (IUC), nel testo modificato secondo il punto 1 del presente dispositivo e che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,
- 3. di prendere atto che le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2019;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 5. di mantenere inalterate le norme previste nel Regolamento comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) sezioni IMU e TASI;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Presenti n. 9 – Votanti n. 7 - Astenuti 2 (Consiglieri Tocco e Falbo) Con n. 7 voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL PRESIDENTE

F.to: COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr.ssa Elisa SAMUEL

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **03/12/2018** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Frossasco, li 03/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Elisa SAMUEL

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2018,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Frossasco, li 26/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Elisa SAMUEL